

REGOLAMENTO (CEE) N. 1986/71 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1971

che completa, per quanto riguarda alcune definizioni, il regolamento (CEE) n. 1072/68 relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1306/71 della Commissione, del 23 giugno 1971 ⁽³⁾, ha modificato la definizione dei « quarti anteriori » del regolamento (CEE) n. 1072/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate ⁽⁴⁾ ;

considerando che, contrariamente al testo precedente dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1072/68, la suddetta definizione non è basata sulla definizione della « mezzena » secondo le disposizioni dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1025/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo per le carni bovine diverse dalla carne bovina congelata ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 206/70 ⁽⁶⁾ ; che al fine di precisare la nozione di « mezzena » è opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1072/68 conformemente al vecchio testo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1072/68 è sostituito dal seguente :

« 2. Ai sensi del presente regolamento si considera « quarto anteriore » la parte anteriore della mezzena a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1025/68, comprendente tutti gli ossi, nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole e un massimo di dieci, intere o tagliate, con o senza la pancia .»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 24. 6. 1971, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 9.